

**ASSESSORATO AGRICOLTURA e RISORSe AGROALIMENTARI**

***COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE***

***COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE***

***CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME***

**AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA**

 **DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Posizione delle Regioni e Province Autonome nell’ambito dell’esame del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 recante “**Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto**”.

*Roma, 2 aprile 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPOSTA | Emendamenti | Motivazioni |
| **DECRETO-LEGGE** **recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito; Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l’urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l’adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento; Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 151 del Regolamento Ue 1308/2013 per il latte vaccino;Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018, n.C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l’obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi *standard*;Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari; Vista la necessità e l’urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell’ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………….. 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emanail seguente decreto-legge**Capo I****Misure di sostegno al settore lattiero caseario****ART. 1*****(Misure di sostegno al settore*** ***lattiero caseario del comparto del latte ovino)***1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente: “Art. 23*.*1 *(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)*1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l’adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l’altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell’adozione di iniziative volte a favorire l’imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti *made in Italy*.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**ART. 2**  ***(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)***1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:“Art. 3-*bis*. (*Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)* 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*.
3. Agli oneri previsti per l’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.**ART. 3*****(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi)***1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall’allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte **vaccino**, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di lattevaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l’attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano da sette a trenta giorni.5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.7. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**ART. 4** **(Modifiche all’articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5** **convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)**1. All’articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

“10. A decorrere dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.10-*bis*. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 10-*ter*. Per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-*bis*, entro e non oltre la data del 15 luglio 2019, sono sospesi, con riferimento ai relativi crediti:a) i termini di prescrizione;b) le procedure di riscossione coattiva;c) i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.10-*quater*. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall’agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”.2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.3.Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**ART. 5*****(Integrazione del Fondo indigenti)***1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all’articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l’anno 2019, di ulteriori 14milioni di euro, per l’acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

**Capo II****Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario****ART. 6*****(Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)***1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell’art. 10.2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **ART. 7*****(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)***1. Dopo l’articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

“Art. 4-*bis*. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)* 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontaread ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*.
3. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza. **ART. 8****(Norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie)**1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

<<Art. 18-*bis. (Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)* 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria.Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all’articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione~~.~~ 2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all’articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l’infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. 4. I medesimi soggetti di cui al comma 4, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio. 5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell’ipotesi in cui questi rifiutino l’accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.6. All’attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>> 2. Il comma 661 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato.3. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: “c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.”**Capo III****Misure di sostegno al settore agrumicolo****ART. 9** ***(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)***1. Dopo l’articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge il 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

“Art. 4-*bis*. *(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)* 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*.4. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.”.**Capo IV****(Ulteriori misure per il sostegno e la promozione** **dei settori agroalimentari in crisi)****ART. 10*****(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)***1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000161270ART16,__m=document) è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.145. **ART. 11*****(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)*** 1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2milioni di euro per l’anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.2. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. | Si suggerisce di riformulare il periodo. (Toscana)1. Occorre chiarire chi sono i destinatari della ripartizione (Toscana)2. Specificare meglio il criterio di assegnazione del contributo, a capo, a quantità di latte o altro, che verrà erogato al singolo produttore (Toscana)1. Si esprimono forti perplessità (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana)**2. Se ne propone l’eliminazione** (Emilia-Romagna, Piemonte)3. Si richiede che anche questo decreto sia approvato previa intesa della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Toscana)*“3bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del dm 2337 del 7 aprile 2015” (Lombardia, Veneto, Piemonte)**4. Non è chiaro (Emilia Romagna)*Atteso che è in atto un’interlocuzione con la Commissione finalizzata ad ottenere il via libera per una nuova rateizzazione a interessi zero, questa norma potrebbe essere male interpretata e vista come l’ennesimo tentativo di dilazionamento dei tempi di recuperoAl 10-quater: aggiungere il seguente capoverso: “Per le campagne lattiero casearie precedenti all’anno 2009, Agea è l’ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori” (Lombardia, Veneto)“10 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 10 ter e 10 quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 della legge 91 del 2 luglio 2015 così come modificata dalla legge 160/2016” (Lombardia, Veneto).Comma aggiuntivo dopo il 2: “All’articolo 8-sexyes del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunte le campagne fino alla 2014-2015” (Emilia-Romagna)**INSERIMENTO DI UN CAPO I BIS (MISURE DI SOSTEGNO SETTORE AVICOLO)** *Articolo XX**(Fondo per l’emergenza avicola)* *1.* All’articolo 1 comma 507 della legge n. 205/2017, alla lettera a) sono aggiunte le parole: *“ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole”. (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto)*1. **Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere**, per motivi non imputabile agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c’era l’accordo sull’entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii., **possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.,** nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. (Lazio, Emilia Romagna)

2. La Regione Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii., attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Lazio, Emilia Romagna)1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

<<Art. 18-*bis. (Misure di contrasto* ***agli organismi nocivi da quarantena*** *~~della~~ ~~Xylella fastidiosa~~ ~~e di altre fitopatie~~)* 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, **ivi incluse quelle di natura** **vincolistica**, nei limiti e secondo i criteri**~~di cui all’articolo 6, comma 2-~~*~~bis~~*~~, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015,~~ ~~e di quelli~~** indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria **(Puglia, Lombardia, Emilia Romagna)**..**~~Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all’articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione~~**~~.~~ **(Lombardia, Emilia Romagna)**. **In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenze (Puglia)****2. abrogare****3. abrogare perché previsto altro articolo aggiuntivo con stesse finalità**4. **Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1**, **~~I medesimi soggetti di cui al comma 3~~**, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari **o agenti** **di cui all’art. 34 bis**, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio. Sostituire: In applicazione dell’art.21-bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio Fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità, come innanzi stabilite, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, per l’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica. “1. **Abrogare (Puglia, Lombardia, Emilia Romagna)**

**INSERIRE I SEGUENTI COMMI AGGIUNTIVI**XX. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all’art. 25 dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma 2 ter: 2 ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella f., possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all’interno dell’area infetta - con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento - le piante specificate di cui all’art. 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015 e ss.mm.ii. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.” (Puglia)XX. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all’art. 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al D.lgs n. 152/2006, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti e provveda. (Puglia)XX. Al fine di proteggere e rigenerare l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla Xylella fastidiosa, all’interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma precedente, i quali sono attuati in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al D. Lgs n. 152/2006. (Puglia)XX. Le Regioni, garantendo l’adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da Xylella f. (Puglia)XX. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall’accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell’anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell’accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell’avanzo di amministrazione come definito dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Puglia)**Inserimento di un nuovo articolo****possibilità per la PA, in deroga alle norme attuali, di assumere ispettori fiitosanitari**ARTICOLO XXX (difesa fitosanitaria)A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all’articolo 1 comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall’art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l’esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria. (Lombardia)**Inserimento nuovi articoli**:ARTICOLO XXX(Modifiche all’articolo 29 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)All’articolo 29 bis, comma 2, dopo le parole “in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.” sono aggiunte le seguenti parole: “Nelle more dell’emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma.”( Lombardia)ARTICOLO XXXAl decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l’art. 54 comma 5 è sostituito dal seguente:  “5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00.” (Puglia)Da modificare (Toscana) |  (1) (2)(3)(4)(5)(6)(4)(7)(8)(8)(8)(8)(9)(10)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(14)(25) |

**RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

1. Il prodotto da ridestinare nell’ambito di programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti verosimilmente sarà un prodotto trasformato (formaggio) e non il latte ovino. Non si capisce il riferimento agli “sprechi di latte”.
2. Occorre chiarire chi sono i destinatari della ripartizione, cioè va chiarito se la ripartizione è effettuata in base a criteri riferiti a misure da adottare, a soggetti beneficiari o addirittura alle regioni. Relativamente al criterio della “promozione della qualità dei prodotti made in Italy” si ritiene che questo non sia un criterio legato alle specificità territoriali da adottare. (Toscana)
3. Specificare meglio il criterio di assegnazione del contributo, a capo, a quantità di latte o altro, che verrà erogato al singolo produttore. Qualora dovesse trattarsi di un contributo a capo lo stesso potrebbe essere irrisorio, tenuto conto del numero di capi, anche fossero solo quelli della Sardegna. Prevedere un aiuto spot una tantum potrebbe essere comunque contestato dalla Commissione europea. Un aiuto senza una qualche contropartita da parte dell’allevatore, in termini di impegno a un qualche miglioramento, non è una buona soluzione. (Toscana)
4. Si esprimono forti perplessità in relazione ai seguenti aspetti:
	1. nella attuale formulazione non è chiaro se le nuove disposizioni riguardano solo i primi acquirenti di latte ovino e caprino o anche quelli di latte bovino, attualmente soggetti alle disposizioni dell’art 151 del Reg 1308/2013, dell’Allegato III punto 9, applicati con DM 2337 del 2015.
	2. Sempre con l’obiettivo di evitare fraintendimenti circa la distinzione tra i compiti dei primi acquirenti di latte ovicaprino (ai quali, evidentemente, è destinata la nuova norma) e quelli in capo ai primi acquirenti di latte vaccino si propone di **togliere il temine “vaccino”** dalla declaratoria dell’articolo 3 e nei commi nei quali il medesimo appare (Piemonte).
	3. In ogni caso si ritiene eccessivamente oneroso per le imprese prime acquirenti il caricamento a SIAN di informazioni relative ai semilavorati, soprattutto perché tutta la movimentazione di prodotti alimentari è già oggetto di obbligo di registrazione da parte degli operatori ai fini dei regolamenti comunitari in materia di responsabilità e rintracciabilità in ambito sanitario (Emilia-Romagna)
	4. Il monitoraggio proposto non sembra, inoltre, poter fornire elementi utili alla rappresentazione delle dinamiche della produzione lattiero casearia ovicaprina, infatti, mentre per le DOP esiste una possibilità di contenimento delle produzioni, di fatto già applicabile (per es. il latte vaccino per il Parmigiano reggiano), per il latte e prodotti lattiero caseari importati, quindi non DOP, anche questo monitoraggio non permetterà un contenimento degli acquisti. Quest’ultimo dato, sembra inoltre, già rilevabile presso la banca dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti caseari oggetto di scambio intracomunitario e provenienti dall’estero gestita dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute (sull’accessibilità a questa banca vedi sentenza Consiglio di Stato del 6 marzo 2019 caseificio dei Colli pugliesi vs Ministero della Salute). Per contro la proposta dell’articolo potrebbe trasformarsi nella costituzione di un osservatorio/tavolo nazionale sulle dinamiche della produzione lattiero casearia che potrebbe servire alla elaborazione di strategie e proposte politiche per il settore. (Toscana)
5. **Comma2)**: si ritiene inapplicabile sia per eccessiva onerosità per le imprese (anche qui vale quanto detto al comma 1) sia perché il sistema SIAN è totalmente inadeguato a un simile carico di informazioni e sarebbe necessario un importante e oneroso intervento di aggiornamento informatico, che peraltro non sembra ipotizzabile. **Se ne propone l’eliminazione** (Emilia-Romagna, Piemonte)
6. **Comma 3):** Si richiede che anche questo decreto sia approvato previa intesa della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Toscana)
7. **Comma 4)**: non è chiaro nel primo periodo se la sanzione si riferisce a tutte le tipologie di latte o solo a quello ovino e caprino, in relazione alla non chiarezza evidenziata al comma 1). Presumendo che l’intenzione sia di riferire la sanzione anche al latte vaccino (l’assenza dell’impianto sanzionatorio in relazione all’applicazione dell’art. 151 del Reg UE 1308/2013 è stata più volte segnalata al Ministero come elemento di notevole criticità), si rileva che il termine “entro il quinto giorno” è in contrasto col termine già stabilito col DM 2337 /2015 (entro 20 giorni). Inoltre non è chiaro come sia da intendere la gestione della sanzione accessoria (divieto di svolgere l’attività), in considerazione del fatto che l’art. 151 del Reg UE 1308/2013 non prevede nessun riconoscimento, che l’attuale riconoscimento riguarda solo i primi acquirenti di latte vaccino ai sensi del DM 2337/2015 e che l’attività viene svolta in primo luogo in virtù di un’autorizzazione sanitaria (Emilia-Romagna).
8. Atteso che è in atto un’interlocuzione con la Commissione finalizzata ad ottenere il via libera per una nuova rateizzazione a interessi zero, questa norma potrebbe essere male interpretata e vista come l’ennesimo tentativo di dilazionamento dei tempi di recupero. In particolare, si osserva che:
	1. per come è scritto l'articolo 4 si applica alla Legge 33/2009 e quindi non è ricompresa la campagna 2014/2015 per la quale la procedura di riscossione è in capo alle regioni ed è affidata al medesimo agente riscossore che subentrerebbe ad AGEA. A tal fine si propone, di seguito, l’apposito emendamento;
	2. **il comma 1** appare in contrasto con il comma 10 dell'articolo 8 quinquies del DL 5/09 il quale stabilisce che è Agea a dover procedere alla riscossione; la finalità espressa di dovere adempiere alla Decisione della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15, non appare tecnicamente corretta, in quanto tale Decisione mette in evidenza che uno degli elementi legati al mancato recupero del debito latte in Italia è legato alle varie modifiche legislative viste come un mezzo teso proprio a dilazionare i tempi di recupero. Trasferire alla Agenzia riscossioni l'esecuzione delle cartelle emesse da Agea potrebbe comportare dei tempi tecnici che probabilmente supererebbero il termine di sospensione ipotizzato al 15 luglio 2019.
	3. con la sostituzione dei comma 10, 10-bis e 10-ter dell’art. 8 quinquies del DL 5/09, si rischia di riportare in capo alle Regioni la competenza del recupero del debito per le campagne pre 2009; andrebbe quindi ribadito il ruolo di Agea quale ente creditore;
	4. Si segnala inoltre che la sostituzione dei citati comma dell’art. 8quinquies del DL 5/09, rischia di apparire come un tentativo di depotenziamento dell'azione di recupero in atto, in contrasto quindi agli adempimenti conseguenti alla citata Decisione della corte di giustizia;
9. **EMENDAMENTI SU “FONDO EMERGENZA AVICOLA”** L'emendamento di Regione Lombardia si inserisce in un percorso amministrativo condiviso la scorsa settimana con l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente, finalizzato a permettere alle regioni (Veneto e Lombardia in primis) di normare i casi particolari in cui possa essere semplificata l'istruttoria delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli allevamenti zootecnici.  Si tratta esclusivamente di casi di RINNOVO e RIESAME di autorizzazioni già rilasciate dalle Autorità Competenti (Province in Veneto) e già comprensive - ex sé - del rispetto di tutte le migliori tecniche disponibili.  Tali autorizzazioni devono essere riesaminate entro e non oltre il 21 febbraio 2021, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione UE delle "Bat Conclusions allevamenti" del 15 febbraio 2017. Senza questo passo di semplificazione - che deve necessariamente essere inserito nella "norma primaria dello Stato", come argomentatoci la scorsa settimana dall'Ufficio Legislativo del MATTM - le regioni incorreranno purtroppo in PROCEDURA DI INFRAZIONE ai sensi della Direttiva 2010/75/UE perché i tempi tecnici previsti dalla attuale norma in vigore impongono, anche nei casi più semplici di riesame e rinnovo sopra richiamati, il passaggio obbligatorio in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L.241/90. La proposta della Regione Lombardia costituisce percorso già condiviso con il Veneto in sede di incontro intervenuto la settimana scorsa con l'Ufficio Legislativo (rif. dott.ssa Mazzuoccolo) e la Direzione Valutazione e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ( rif. Direttore dott. Ziantoni).
10. Si tratta di un’estensione della previsione di legge anche alle imprese ubicate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Lazio che hanno subito danni dalle eccezionali gelate. Pertanto l’articolo 6 della bozza del decreto legge indicato in oggetto viene conseguentemente modificato.
11. Al **comma 1** si propone una modifica del titolo nel senso di riferire il dispositivo a tutti gli organismi nocivi da quarantena***,*** quindi compresa laXylella f. per sottolineare la preminenza delle disposizioni a carattere generale sul caso particolare.
12. La modifica del punto 1, **comma 1, dell’art. 8** prevede l’eliminazione dei richiami alla decisione 789 del 2015 in quanto non coerente con il resto del paragrafo che si riferisce a tutti gli organismi nocivi e non solo a Xylella f.. Peraltro, non è coerente il riferimento all’art.6 comma 2) della Decisione 789/2015 che concerne la deroga consentita per alberi di particolare pregio in zona cuscinetto. Se invece, ci si riferisse all’art. 6 comma 2, riguarderebbe solo le misure di rimozione delle piante in zona cuscinetto lasciando inalterato il problema di velocizzare, in presenza di vincoli di ordine nazionale, la rimozione delle piante nella cosiddetta zona di contenimento prevista dall’art. 7 comma 2 della decisione. In tal senso, forse il richiamo ai limiti e ai vincoli dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria potrebbe ovviare. In generale, si ritiene sensato mantenere il dispositivo che garantisce priorità, nell’ambito della normativa vigente, all’attuazione delle misure fitosanitarie di emergenza a tutti gli organismi nocivi ivi inclusa la batteriosi da Xylella in deroga a vincoli ambientali e paesaggistici. Analogamente, con riferimento alla deroga di abbattimento per gli alberi monumentali non infetti, si propone di modificare il testo corrente svincolandolo dai riferimenti alla decisione di esecuzione concernente il contrasto a Xylella f.. Inoltre, si propone di rendere il dispositivo in forma di facoltà (ovvero, è possibile ma non obbligatorio) in questo modo recuperando il senso della decisione stessa – art. 6 comma 2 bis nei termini recepiti dal D.M. Mipaaf 4999/2018 - che offre maggiori autonomie decisionali alle regioni.
13. L’eliminazione del **punto 2, comma 1, dell’art. 8** è motivato dalla considerazione che analoghe disposizioni sono già previste dal D. Lgs. 214/2005, in particolare con gli artt. 11, 35 e 50. Inoltre riporta un riferimento “all’art.2 del presente Decreto” che appare incoerente.
14. Per il **punto 3,** **comma 1, dell’art. 8** si chiede l’abrogazione e la sostituzione con un nuovo comma XX. Tale proposta è motivata dal fatto che il dispositivo del Decreto Legge espone al rischio di sanzione i proprietari che hanno terreni in zona infetta ove il batterio è considerato endemico e non più eradicabile. La ratio del dispositivo è incrementare le sanzioni per quanti, in caso di infezione conosciuta o manifesta, omettono di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio. Tali sanzioni sono già previste dall’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 214/2015 ma con un duplice distinguo. Innanzitutto, pongono l’obbligo di denuncia nei casi di comparsa sul territorio della Repubblica italiana di un organismo nocivo (art.8 del D. Lgs. 214/2005). In tal senso, i proprietari di piante in area infetta da Xylella sono esentati in quanto, come detto, l’organismo è già comparso ed endemico. In secondo luogo, detto comma riguarda anche coloro che vendono al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di piante e semi destinati alla coltivazione (art.9 comma 1 e 2 del D. Lgs. 214/2005). Si ritiene eccessivamente penalizzante proporre l’aumento di sanzione anche per le suddette fattispecie.
15. I cambiamenti proposti a**l punto 4, comma 1, dell’art. 8** prevedono che possono accedere ai fondi e sovrintendere alle misure di estirpazione anche gli **agenti fitosanitari** in vece degli ispettori fitosanitari. In questo modo, soprattutto nel caso di azioni molto impegnative, si può sopperire alla scarsità di personale incardinato nei servizi fitosanitari regionali.
16. Si propone l’abrogazione del **punto 5, comma 1, dell’art. 8** e la sua sostituzione con il nuovo punto 5 per prevedere la possibilità di notificare in modo collettivo gli atti ingiuntivi di abbattimento derivante dall’applicazione di misure fitosanitarie di emergenza.
17. L’eliminazione del **comma 2** **dell’art.8** è motivata dalla considerazione che abrogare il comma 661 di fatto impedirebbe l’applicazione corretta delle misure per contenere la diffusione di Xylella f. La capacità di intervento dei Servizi fitosanitari regionali va potenziata e non limitata. L’abrogazione di tale articolo impedirebbe di fatto l’applicazione corretta delle misure fitosanitarie per contenere la diffusione di Xylella fastidiosa. La capacità di intervento dei SFR deve essere potenziata e non limitata
18. L’introduzione ex novo del **comma XX** ha la funzione di proporre una deroga all’art. 25 del D. Lgs. 214/2005 consentendo di fatto ai vivai con siti posti in aree delimitate e non autorizzati come siti indenni di commercializzare piante specificate nelle aree infette, con esclusione di quelle in cui si applicano le misure di contenimento, pur in assenza di passaporto. Infatti, il comma 1 dell’art. 25 prevede la circolazione sul territorio nazionale ed internazionale dei vegetali e dei prodotti vegetali solo se gli stessi sono accompagnati dal passaporto delle piante. Nel caso di presenza di Xylella f., la Decisione di esecuzione 789/2015 impone di ritirare il passaporto dai vivai con siti posti in aree delimitate e non autorizzati come siti indenni ma non ne impedisce la commercializzazione in area infetta (non contenimento). Inoltre, si sottolinea come le piante specificate sono piante che non ospitano il batterio nella forma in cui è presente nell’area infetta. Per cui il rischio di diffusione della patologia sarebbe ridotto sia per la vendita in area già infetta sia per la limitata probabilità che le piante specificate possano ospitare il batterio.
19. L’inserimento ex novo del **comma XX** ha l’obiettivo di velocizzare la ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato da Xylella f. nelle aree infette e non soggette a monitoraggio ufficiale, consentendo la deroga ad ogni disposizione vigente in termini di vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e forestali nei casi in cui la richiesta di parte di autorizzazione all’espianto degli olivi danneggiati preveda la contemporanea previsione di reimpianto sulla stessa superficie di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti.
20. L’inserimento ex novo del **comma XX** potrebbe consentire l’intervento della Regione in quelle aree della zona infetta che sono abbandonate dai privati e che potrebbero essere così recuperate anche senza che vi sia la richiesta da parte dei proprietari, come invece è per i casi di cui al precedente comma 5.
21. L’inserimento ex novo del **comma XX** ha l’obiettivo di offrire un ristoro ai soggetti danneggiati consentendo alle Regioni di far fronte ai tributi dovuti per le opere di bonifica.
22. Il **nuovo comma XX** riguarda la quota del fondo anticipazioni di liquidità accantonata nel risultato di amministrazione per effetto della applicazione del comma 700, lett. a), della legge 30 dicembre 2015, n. 208 la quale sconta una specifica disciplina ai fini del ripiano (ripiano annuale, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente). Con la presente disposizione viene chiarito che l’accantonamento in parola è ripianato nel tempo previsto per il rimborso dell’anticipazione medesima anche nel caso in cui il disavanzo di amministrazione dell’esercizio come risultante dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) sia di importo inferiore al Fondo anticipazione di liquidità accantonato. In tal caso (comma 2) al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell’accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità ove positivi costituiscono quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente come definito dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011 ed utilizzabili per la predetta finalità risarcitoria. Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. In relazione al saldo netto da finanziare perché trattasi di risorse già nella disponibilità delle regioni mentre in termini di indebitamento netto perché la spesa delle regioni deve essere contenuta in ogni caso nei limiti ad esse consentito dalla disciplina del pareggio di bilancio.
23. La Commissione Europea con Decisione del 19 febbraio 2009, concernente: “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, ha contestato allo Stato italiano l’inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi, prescritte dalla normativa europea e l’omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio. Nella notifica di infrazione, a giudizio della Commissione l’inadeguata applicazione da parte dell’Italia delle misure comunitarie in materia di tutela fitosanitaria è dovuto in larga misura all’insufficiente dotazione di personale e di mezzi. Alla luce della procedura di infrazione comunitaria in atto, è stata raggiunta nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni un’intesa, registrata al repertorio n. di 15 del 29 aprile 2010, ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome, sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale (Servizio fitosanitario centrale e Servizi Fitosanitari Regionali) ai fini della successiva emanazione delle singole disposizioni regionali di disciplina della materia. Tra i contenuti salienti dell’Intesa si sottolineano i seguenti aspetti:
	1. è necessario adeguare le dotazioni di personale e mezzi;
	2. le eventuali sanzioni derivanti dal mancato adeguamento alle richieste contenute nella procedura di infrazione debbano essere addebitate alle Amministrazioni inadempienti;
	3. i danni causati al “sistema Paese” dalle disfunzioni del Servizio Fitosanitario vanno ben oltre a quelli segnalati dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea;
	4. occorre armonizzare le capacità di risposta dei Servizi fitosanitari regionali;
	5. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione. (Reg. 2031 art.1)

Considerato che i contenuti dell’intesa sono rimasti inapplicati a causa dei vincoli assunzionali imposti dal Patto di Stabilità, l’emendamento prevede equiparando la figura dell’Ispettore e dell’Agente Fitosanitario al personale dei corpi di Pubblica sicurezza ed ispettivi dello Stato, il superamento dei vincoli assunzionali e la possibilità di incrementare le dotazioni organiche al fine di garantire le attività di difesa fitosanitaria imposta dalla legislazione comunitaria. Il regolamento comunitario n. 625/2017 equipara infatti controlli fitosanitari a quelli della salute umana e della salute animale.

1. In data 21/02/2017 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli allevamenti intensivi assoggettati alla normativa AIA/IPPC; la numerosità e la tipologia delle istallazioni zootecniche assoggettate è tale da giustificare l’attuazione di tale decisione attraverso l’adozione di un provvedimento secondo il suddetto c. 2 art 29 bis avente carattere generale Tuttavia siccome la decisione comunitaria deve essere attuata dalla stato membro entro il 21 febbraio 2021 e, allo stato, non è disponibile ne è previsto che possa esserlo in tempo utile un provvedimento di carattere nazionale, stante la competenza regionale e/o provinciale per il riesame di tale AIA, si motiva l’emendamento affinché nelle more di una decisione da parte del governo, le regioni possano comunque procedere all’attuazione della decisione comunitaria, con le modalità previste dall’ art 29 bis, attivando un meccanismo generale di riesame delle installazioni zootecniche assoggettate alla normativa AIA.
2. La somma stanziata è troppo modesta; andrebbe almeno prevista una durata triennale delle attività. Si auspica un ruolo per le regioni quantomeno nella definizione dei contenuti delle attività promozionali, poiché molte di esse stanno già realizzando attività di promozione dei settori previsti dal presente decreto. (Toscana)